

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 30 luglio 2013 - n. 27 Rettifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"

IL COMMISSARIO DELEGATO

Richiamate la proprie Ordinanze:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», pubblicata con il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Ordinaria n. 10 del 5 marzo 2013
- n. 19 del 19 giugno 2013 inerente la modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria alla succitata ordinanza n. 13/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) - Serie Ordinaria n. 26 del 28 giugno 2013.

Preso Atto delle domande di contributo sinora presentate sulle diverse attività ammissibili, che vedono il sostanziale esaurimento delle risorse dedicate al ristoro dei danni di cui all'art. 2, comma 2°, lettera E. della succitata Ordinanza n. 13/2013.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche alla summenzionata Ordinanza, anche al fine di garantire la possibilità erogazione dei contributi garantendo equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma nei diversi territori regionali.

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

A. Di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013 n. 13 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» come di seguito indicato:

1. nelle premesse, dopo il penultimo capoverso viene aggiunto: «Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, n. 19 del 19 giugno 2013: <<Modifica dei termini di presentazione istanze e rimodulazione finanziaria all'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012»>>».
2. nelle premesse, all'ultimo capoverso sono eliminate le parole «rinviano a successivo analogo provvedimento la definizione degli altri termini per l'accesso ai contributi stessi».
3. all'articolo 1, comma 3°, il periodo «Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, ancorché parziale, in proprio o da parte di terzi, mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile.» è integralmente sostituito con «Tali soggetti potranno richiedere i Contributi a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo - ancorché in modo parziale - e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile stesso dopo l'eventuale ristoro del danno. Tale utilizzo può avvenire in proprio ovvero da parte di terzi; in quest'ultimo caso la dimostrazione dell'utilizzo deve avvenire mediante esibizione di un contratto di locazione ovvero di affitto ovvero di comodato, valido alla data del sisma o comunque attivo nei 36 mesi ante-

cedenti il sisma stesso. L'utilizzo quale sede di attività produttiva può altresì essere dimostrato mediante esibizione di visura camerale, utenze o polizze assicurative intestate all'attività produttiva esercitata nell'immobile oggetto della richiesta di contributo.».

4. all'articolo 1, comma 5°, le parole «Tutti i richiedenti» sono sostituite con «Tutte le imprese richiedenti».
5. all'articolo 2, comma 2°,
 - alla lettera C, dopo le parole «la ricostituzione» sono aggiunte le parole «o il riconoscimento dei danni»;
 - alla lettera E le parole «i danni economici» sono sostituite con le parole «il riconoscimento dei danni economici»;
6. all'articolo 2, comma 9°, la parola «b)» è sostituita con «B.»;
7. all'articolo 2, al comma 13°, lettera C le parole «5% dei costi per gli interventi di ricostituzione delle scorte, dei prodotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee.» sono sostituite con le parole «5% dei costi per gli interventi per le scorte, per i prodotti IGP e DOP e per le delocalizzazioni temporanee»;
8. all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 3°, nel secondo periodo, dopo le parole «Tabella A,» sono aggiunte le parole «D, E ed F» e le parole «alla stessa Tabella» sono sostituite con «alle stesse Tabelle»;
 - al comma 4°, dello stesso articolo le parole «all' Allegato 2, Tabella A» sono sostituite con le parole «all' Allegato 2, Tabelle A, D, E ed F»;
 - l'intero comma 7° è così sostituito: «I costi convenzionali di cui alle Tabelle in allegato 2 della presente ordinanza sono comprensivi sia delle opere strutturali che delle finiture necessarie. I valori in tabella sono espressi al netto dell'IVA.»;
 - al comma 9° le parole «in caso di varianti in aumento rimane fermo il limite del contributo concesso per ogni edificio, senza alcuna ulteriore valutazione.» sono sostituite con le parole «le varianti che comportano un aumento di contributo, debitamente motivate e approvate dal nucleo di valutazione del SII, dovranno essere contenute entro 1/5 dell'importo degli interventi già ammessi a contributo e comunque entro il limite del danno riconosciuto in perizia.»;
 - al comma 10°, le parole «Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012» sono sostituite con le parole «Tale condizione può essere acquisita con un atto tra le parti, antecedente alla data della perizia e alla data di inizio lavori, successivo e integrativo del contratto valido al momento del sisma. Il richiedente dovrà allegare copia del contratto in essere al 29 maggio 2012 o documenti comprovanti l'uso come previsti dal precedente art. 1, comma 3.»;
 - al comma 11°, sono sopresse le parole «ad esclusivo uso uffici, alberghi, agriturismi, commercio, artigianato.»;
 - al comma 12°, le parole «Tabelle A, B, E ed F dell' Allegato 2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Dovrà essere comunque presentato il computo metrico dell'intervento di riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico o della nuova costruzione di cui al presente articolo, riferito sia al progetto di delocalizzazione sia al progetto di recupero di cui sopra.» sono sostituite con le parole «Tabelle A, B, D, E ed F dell' Allegato 2 e alla superficie preesistente o a quella effettivamente realizzata se inferiore. Nel suddetto caso la domanda dovrà inoltre contenere il computo metrico estimativo della nuova costruzione. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento della nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito alle Tabelle di cui all' Allegato 2) alla presente Ordinanza, rapportato alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.»
 - è aggiunto il comma: «13. Si precisa inoltre che, ai fini della concessione dei contributi sugli immobili, non sono ammesse domande che prevedano esclusivamente interventi di rimozione di carenze strutturali di cui all'art. 3 comma 8 lettere a) e b) del d.l. n. 74/2012.»;
9. all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
 - al comma 2°, la parola «finalizzati» è sostituita con le parole «e dovranno essere finalizzate»;

- al comma 4 alla fine è aggiunto il periodo «Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate e - in relazione alle scorte di semilavorati e prodotti finiti - i costi direttamente imputabili - attraverso adeguata documentazione - al ciclo produttivo di ricostituzione delle scorte stesse, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas.».
10. all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1° tra la parola «delocalizzazione» e le parole «delle attività produttive» è aggiunta la parola «temporanea»;
 - al comma 3 le parole «Nel caso di delocalizzazione dell'attività produttiva di cui all'art.3, comma 13-bis del d.l. 74/2012.» sono sostituite dalle parole «Nel caso di delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva di cui all'art. 3, comma 13-bis del d.l. 74/2012, nonché per la ricostruzione di fabbricati strumentali agricoli su sedime diverso.»
11. all'articolo 8 è aggiunto il comma: «5. In tutti i casi in cui il bene al momento del sisma risultasse assicurato, anche in presenza di trasferimento del bene prima della presentazione della domanda e di disponibilità del bene sulla base di un contratto di affitto o di comodato, gli indennizzi assicurativi saranno computati ai fini della determinazione del contributo previsto dalla presente ordinanza.»;
12. all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1°, lettera A, paragrafo II., secondo punto elenco, dopo le parole «non siano previsti nei citati prezzi» sono aggiunti «, è possibile utilizzare voci presenti in prezzi delle altre Province/Regioni colpite dal sisma.»;
 - al comma 1°, lettera A, paragrafo II., secondo punto elenco, le parole «nel caso di ricostruzione e nel caso di delocalizzazione» sono sostituite con «nel caso di delocalizzazione temporanea»;
 - al comma 1°, lettera A, paragrafo II., il quarto punto elenco è integralmente sostituito con «, l'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori e dell'eventuale impresa affidataria delle forniture dei prefabbricati, nonché di quelle esecutrici. Qualora i lavori non siano ancora stati affidati, dopo il 24 ottobre 2012 la scelta dell'impresa affidataria dei lavori e di quella a cui è affidata la fornitura dei prefabbricati deve avvenire mediante l'acquisizione di almeno due offerte al fine di consentire valutazioni comparative da parte del richiedente. Nel caso di imprese soggette all'obbligo di gara per l'affidamento dei lavori, la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori verrà effettuata al SII successivamente, entro i 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva»;
 - al comma 1°, lettera B, paragrafo I., dopo le parole «costi comprovati» è aggiunto «, in caso di programma di riacquisto e/o ripristino realizzato successivamente al 24 Ottobre 2012.»;
 - al comma 1°, lettera B, paragrafo II., sono eliminate le parole «della progettazione dei vari interventi previsti»;
 - al comma 1°, lettera B è aggiunto il paragrafo «V. Per le scorte di prodotti finiti e semilavorati, di imprese dei settori industria, artigianato e agricoltura, in luogo del programma di riacquisto, la relazione descrittiva basata sul valore dei costi di produzione del bene e costruita sulla base di adeguata documentazione contabile o, ove ciò non sia possibile, il metodo utilizzato per la relativa stima della voce di costo.»;
 - al comma 1°, lettera C, paragrafo I., dopo le parole «dei relativi costi comprovati» è aggiunto «, in caso di programma di riacquisto e/o riparazione realizzato successivamente al 24 Ottobre 2012.»;
 - al comma 1, lettera C, paragrafo II., sono soppresse le parole «incaricato della progettazione dei vari interventi previsti»;
 - al comma 1, lettera D, paragrafo II., sono soppresse le parole «incaricato della progettazione dei vari interventi previsti»;
13. all'articolo 10, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2°, lettera G, dopo le parole «successiva erogazione del contributo.» sono aggiunte le parole
- «Per le domande di contributo relative a quanto previsto ai punti A, B. e D. del comma 2 dell'art. 2 della presente ordinanza l'istituto»;
- al comma 2°, la lettera I è così integralmente sostituita «I. la dichiarazione del beneficiario di avere acquisito una dichiarazione dei soggetti esecutori che non sussistono a loro carico cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del d.lgs. n. 159/2011 e che non sono esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti. Tale dichiarazione non è necessaria nei casi previsti al successivo punto J.»
 - al comma 2°, dopo la lettera I. sono aggiunti:
 - «J. nei casi previsti dalla norma dovrà essere acquisita dal beneficiario prova dell'iscrizione, o ove l'iscrizione non fosse ancora perfezionata prova della domanda di iscrizione, presentata dai soggetti esecutori dei lavori negli «Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori di ricostruzione» tenuti presso almeno una delle prefetture o degli uffici territoriali del Governo delle province interessate dal sisma.
 - K. nel caso in cui un immobile sia stato acquistato in data successiva al sisma:
 - Atto notarile o dichiarazione sottoscritta dalle parti di essere a conoscenza che l'immobile venduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi della presente ordinanza e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;
 - Atto notarile o dichiarazione delle parti sull'esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma; il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.»
14. all'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- al comma 2°, sono eliminate le parole «, tenendo conto delle Tabelle di cui all'Allegato 2»;
 - al comma 4°, lettera B., punto i. dopo la parola «spese» è aggiunto «di smaltimento del bene danneggiato.»;
 - alla fine del comma 5°, lettera C. è aggiunto il periodo «Inoltre per i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione la perizia deve indicare il costo di produzione.»;
15. all'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1°, dopo le parole «dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.» Sono aggiunte le parole «Nel caso in cui entro i suddetti 30 giorni le integrazioni richieste non siano pervenute al SII, la domanda di contributo si intende decaduta.»
 - alla fine del comma 1° è inoltre aggiunto il periodo «Ai fini del computo del soprarichiamato termine è escluso il mese di agosto.»;
 - al comma 3°, le parole «60 giorni» sono sostituite con «90 giorni»;
 - al comma 5°, le parole «60 giorni» sono sostituite con «15 giorni»;
 - al comma 6°, le parole «60 giorni» sono sostituite con «30 giorni»;
16. all'articolo 13, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- al comma 1°, le parole «di cui all'art.4» sono sostituite con le parole «di cui all'art.5»;
 - il comma 3°, è riformulato come segue «Per gli interventi relativi al riacquisto o al ripristino delle scorte o al rimborso del danno su prodotti finiti e semilavorati, al netto del 20% come meglio specificato all'art.11 comma 5 lettera B) e dei valori di realizzo è concesso un contributo del 50%, al netto e di eventuali risarcimenti assicurativi, è concesso un contributo del 50%, a fondo perduto a valere sulle risorse di cui all'art.2 del d.l. n. 74/2012.»;
17. all'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

- al comma 3°, le parole «dovranno essere comunicati» sono sostituite con le parole «il beneficiario del contributo dovrà comunicare»;
- alla fine del comma 6°, le parole «stabilito dal comma 1.» sono sostituite con le parole «stabiliti dai commi 1 e 2 ed il termine risulta conseguentemente posticipato di un numero di mesi pari alla durata del periodo di sospensione.»;

18. gli articoli 16, 17 e 18 sono così integralmente sostituiti:

**"TITOLO III
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Articolo 16

Erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili e alle delocalizzazioni definitive

1. Il contributo relativo agli interventi sugli immobili viene erogato, direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda, sulla base delle disposizioni fornite dal SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal direttore dei lavori e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute;
- B. l'erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento;
- C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative quietanze di pagamento delle spese.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all'atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art.25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui a titolo non esaustivo:

- A. l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti e, nei casi nei quali ne ricorre l'obbligo, il collaudo statico delle opere strutturali realizzate ai sensi dell'art. 67 del d.p.r. 380/2001;
- B. un consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità eseguite;
- C. copia dei documenti di spesa relativi alle spese ammesse, le eventuali quietanze per le spese già sostenute ovvero i dati delle imprese a favore delle quali dovranno essere disposti i pagamenti. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo, in quest'ultimo caso devono comunque essere allegate anche le fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori nei confronti dei soggetti che hanno sostenuto i costi;
- D. la documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- E. la dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con una riduzione che non può essere superiore al 20%.
- F. a fini dell'erogazione integrale del contributo ammesso la documentazione attestante la liquidazione degli indennizzi assicurativi di cui all'art. 8 della presente Ordinanza.
- G. dichiarazione attestante gli estremi dell'avvenuta richiesta del certificato di conformità edilizia ed agibilità dell'opera, fermo restando che l'erogazione del contributo, a saldo, non potrà concretizzarsi fino all'avvenuto perfezionamento del rilascio di detta certificazione, anche nella forma del silenzio-assenso ove previsto.

H. La richiesta deve altresì contenere la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese fornitrici entro 30 giorni dall'erogazione del saldo del contributo.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi previa comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

6. La comunicazione dell'esito, da parte del SII, avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorrono nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il mese di agosto.

Articolo 17

Erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività

1. Il contributo relativo agli interventi relativi ai beni mobili strumentali all'attività viene erogato direttamente dall'istituto di credito prescelto all'atto della presentazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa ed eventualmente relative quietanze di pagamento;
- B. l'erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento;
- C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative quietanze di pagamento delle spese se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato come disciplinato al successivo art.20.

3. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, il pagamento dell'istituto di credito può avvenire direttamente in suo favore. Le richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda, sono subordinate all'atto di concessione del contributo, con conseguente allineamento dei termini previsti di cui al presente articolo.

4. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web, con le modalità descritte nelle linee guida di cui all'art.25 della presente Ordinanza, e caricare la documentazione prevista fra cui:

- A. copia dei documenti di spesa relative alle spese sostenute, alle relative quietanze ovvero i dati delle imprese a favore delle quali dovranno essere disposti i pagamenti;
- B. copia del certificato di collaudo dei beni strumentali o, in assenza, di asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

5. L'istituto di credito prescelto potrà procedere alle erogazioni dei contributi subordinatamente alla comunicazione, da parte del SII, dell'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

6. La comunicazione dell'esito, da parte del SII, avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

Ai fini del computo dei soprarichiamati termini è escluso il mese di agosto.

Articolo 18

Erogazione del contributo relativo agli interventi sulle scorte, di delocalizzazione temporanea e di riconoscimento dei danni ai prodotti IGP e DOP

1. Il contributo relativo agli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione viene erogato al beneficiario previa istruttoria da parte del SII.

2. L'erogazione del contributo potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- A. erogazioni per stati di avanzamento fino ad un massimo dell'80% del contributo inizialmente assegnato, nel numero massimo di 3, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative eventuali quietanze di pagamento delle spese sostenute.
- B. L'erogazione del saldo, a ultimazione degli interventi, avverrà dietro presentazione della restante documentazione di spesa e relative modalità di pagamento;
- C. erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa e delle relative quietanze di pagamento delle spese se già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato
- D. per i contributi ai prodotti DOP e IGP, e per scorte di prodotti finiti e semilavorati, erogazione in una unica soluzione a seguito della accettazione del contributo ammesso sulla base della Perizia.

3. Al fine di ottenere le erogazioni del contributo il beneficiario dovrà compilare la richiesta di erogazione sull'applicativo web e caricare la documentazione prevista. Per il ripristino di scorte e le delocalizzazioni temporanee, escluse le scorte di prodotti finiti e semilavorati:

- A. copia delle fatture relative alle spese sostenute;
- B. copia della documentazione di quietanza, nella quale sia tracciabile con evidenza il pagamento di ciascun documento di spesa.

4. La comunicazione dell'esito, da parte del SII, avverrà rispettando la seguente tempistica:

- entro 45 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione dei contributi relativi agli stati di avanzamento; tale termine è di 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione contestuale alla domanda di concessione;
- entro 60 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta, di cui al precedente comma 3, per la liquidazione del saldo.

5. I termini sopra indicati devono intendersi interrotti nel caso di richieste di integrazioni e/o chiarimenti da parte del SII; essi decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno comunque pervenire al SII entro 30 giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo totale o parziale in relazione alla documentazione richiesta.

6. Gli interventi di ripristino delle scorte e di delocalizzazione temporanea possono essere finanziati anche attraverso la forma del contributo in conto interessi o in conto canoni; in tal

caso il valore del contributo erogato attraverso tali forme, così come calcolato sulla base delle specifiche tecniche contenute nei provvedimenti adottati dal Commissario anche per il tramite del SII, verrà decurtato dal valore del contributo di cui all'art.11, commi 3 e 4, al fine di rispettare la percentuale massima dell'80% prevista nella presente Ordinanza.

7. Per le piccole e medie imprese il contributo in conto interesse è quello previsto all'art.11 del d.l. n. 74/2012 e successivo decreto attuativo come meglio specificato all'art. 17 della presente Ordinanza; per le grandi imprese si applica l'art.11 bis del d.l. 74/2012 e relativo decreto attuativo in corso di emanazione, oggetto di successive disposizioni del Commissario.»

19. All'articolo 20, comma 1°, dopo le parole «alla presente Ordinanza» sono aggiunte le parole «In particolare:

- per gli interventi iniziati prima del 24 ottobre 2012, data di entrata in vigore del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, non sono richiesti i due preventivi per l'esecuzione degli interventi;
- per gli interventi iniziati prima del 5 marzo 2013, data di entrata in vigore della presente ordinanza, non si applica la limitazione relativa all'impresa affidataria.»

20. All'articolo 21 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 3°, lettera A, dopo le parole «al momento del sisma» sono aggiunte le parole «in caso di delocalizzazione temporanea; ovvero»;
- al comma 3°, la lettera B è così integralmente sostituita: «nel caso di delocalizzazione definitiva dell'attività in un Comune limitrofo e ricompreso nell'ambito territoriale indicato al precedente art.1, comma 1, dimostrare la messa in sicurezza dell'area della precedente sede produttiva (es. demolizione e rimozione macerie).»;
- al comma 4°, lettera D, le parole «di cui al punto I» sono sostituite dalle parole «di cui al punto J»;

21. All'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1°, dopo le parole «a regolare» sono aggiunte le parole «e ad attuare»;
- il comma 4°, è soppresso;

22. All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1°, le parole «se esplicitamente previsto nei provvedimenti medesimi e» sono soppresse;
- al comma 1°, ultimo periodo, le parole «I contributi concessi potranno essere erogati solo a seguito dell'approvazione delle citate notifiche.» sono soppresse;

23. All'articolo 24, comma 3°, dopo la lettera D. sono aggiunte le lettere:

«E. dichiarazioni false in merito alla ripresa dell'attività produttiva;

F. risarcimento dei danni in sede civile a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile, a seguito di definizione di contenzioso tra lo stesso e l'impresa costruttrice.»

24. All'articolo 25 sono soppresse le parole «oggetto di successivo atto del Commissario Delegato».

25. All'allegato 1 sono apportate le seguenti modifiche:

A. dopo le parole «di regolarità contributiva.» sono aggiunte le parole «Per il settore dei bovini da latte, le imprese agricole devono dimostrare la titolarità di quote di produzione che coprono la capacità produttiva aziendale. In caso di imprese non in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto ed esigibile al momento della presentazione della domanda, queste sono ammissibili previo versamento del prelievo esigibile, anche mediante pagamento rateale nelle forme previste dalla legge, oppure previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e/o assicurativa di importo pari al contributo concesso.»

B. Dopo le parole «nelle presente sezione» sono sostituite dalle parole «nel presente Allegato».

Serie Ordinaria n. 32 - Martedì 06 agosto 2013

26. Nell'allegato 2 alla tabella A sono apportate le seguenti modifiche:

- A. dopo le parole «incremento dei costi massimi del 15%.» sono aggiunte le parole «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.»
- B. le parole «Per immobili con particolari caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, nonché per gli immobili, per cui sono previsti interventi diversi da quelli di cui al punto a) della Tabella A, che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.» sono sostituite dalle parole «Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.»
- C. dopo le parole «destinata ad abitazioni o uffici.» sono aggiunte le parole «Nel caso di immobili destinati ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche, la quantificazione del danno verrà effettuata sugli effettivi costi di preventivazione previsti dall'intervento, utilizzando il prezzario regionale o altri prezzari disponibili.»
- D. dopo le parole «tipologia di danno e il costo convenzionale applicabile.» sono aggiunte le parole «Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredata delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SIL per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.»

27. Nell'allegato 2, la tabella B è così integralmente sostituita:

«TABELLA B - Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale come ad esempio uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche fabbricati rurali destinati esclusivamente ad attività produttive.»

Costo convenzionale euro/mq	
	Costo convenzionale euro/mq
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E3	1.450
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E2	1.250
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione. Riferimento scheda AEDES E1	1.000
Combinazione di danni e vulnerabilità riconducibile al Riferimento scheda AEDES E0	800
Danni diffusi, riconducibili al Riferimento scheda AEDES ai livelli B e C disciplinati dall'Ordinanza Commissariale	370

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.

Nel caso di strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%. Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%. In caso di danno ai fabbricati puntuali o diffusi senza crolli, anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai valori minimi della tabella.

Il costo convenzionale è incrementato del 20 % per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d. lgs. n. 42/2004 e s.m. e .i.. Il costo convenzionale è incrementato del 10 % per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 ovvero individuati dalla normativa regionale. Per gli immobili, quali i fienili che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche, la riduzione rispetto ai valori della Tabella è del 30%.

Nel caso di demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale, il costo aggiuntivo è valutato in 40 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per gli edifici con coperture in amianto, il costo aggiuntivo per la demolizione e lo smaltimento è valutato in 80 euro/mq per l'effettiva superficie demolita.

Per i rifiuti pericolosi si farà riferimento ai prezzi di mercato del conferimento al centro di smaltimento.

Gli incrementi previsti devono intendersi riferiti ad ogni specifica tipologia di danno

Nel caso di immobili collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione, i costi convenzionali di cui alla tabella sono aumentati fino al 15%. A tale fine il tecnico incaricato della progettazione, verificata la presenza di un elevato rischio di liquefazione mediante le procedure indicate nelle Norme Tecniche per le Costruzioni d.m. 14 gennaio 2008, dagli indirizzi e criteri regionali per la micro zonazione sismica, sottopone la proposta di incremento del costo convenzionale per l'esecuzione di adeguati interventi di consolidamento del terreno di fondazione, corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione della struttura preposta, che dovrà disporre l'entità dell'incremento ammissibile nei successivi 45 giorni dalla ricezione della proposta.»

28. Nell'allegato 2, alla tabella C, le parole «della Tabella A.» sono sostituite dalle parole «delle Tabelle A, D, E, F.»

29. Nell'allegato 2, alla tabella D, sono apportate le seguenti modifiche:

- A. dopo le parole «parte adibita ad uffici.» è aggiunto il capoverso «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.»
- B. le parole «Per stalle con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.» sono sostituite dalle parole «Per stalle con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.»
- C. dopo le parole «e il costo convenzionale applicabile» è aggiunto il paragrafo «Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista

dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.»

30. Nell'allegato 2, alla tabella E, sono apportate le seguenti modifiche:

- A. dopo le parole «parte adibita ad uffici.» è aggiunto il paragrafo: «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.»
- B. le parole «Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.» sono sostituite con le parole «Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.»
- C. dopo le parole «e il costo convenzionale applicabile» è aggiunto il capoverso: «Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.»

31. Nell'allegato 2, alla tabella F, sono apportate le seguenti modifiche:

- A. dopo le parole «parte adibita ad uffici.» è aggiunto il capoverso: «In caso di danni ai fabbricati, puntuali o diffusi su superfici verticali e/o orizzontali senza crolli anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai costi convenzionali di cui alla lettera c) della tabella.»
- B. le parole «Per porcilaie con particolari caratteristiche tecnologiche connesse all'allevamento, nonché per gli immobili che prevedano progetti di efficientamento energetico e/o introduzione di fonti rinnovabili, conseguendo una riduzione dei consumi da fonti tradizionali almeno pari al 30% annuo sulla base dei consumi medi dell'anno precedente, il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.» sono sostituite con le parole «Per porcilaie con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.»
- C. dopo le parole «e il costo convenzionale applicabile» è aggiunto il capoverso: «Con riferimento agli immobili per i quali le modalità degli interventi di riparazione con rafforzamento locale e/o di ripristino con miglioramento sismico risultino di particolare complessità in relazione alle caratteristiche dell'immobile, al ciclo produttivo e/o agli impianti di produzione e non riconducibili alle categorie di danno e

di costo della presente tabella, il tecnico progettista dovrà sottoporre preventivamente la proposta di progetto, corredato delle motivazioni che inducono tale scelta e i relativi costi, al SII per la valutazione da parte del competente Nucleo di valutazione nominato dal Commissario, il quale stabilirà, avvalendosi eventualmente del parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione, la congruità dei costi previsti dal progettista.»

B. di sospendere, far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'accettazione di nuove domande di contributo per danni economici occorsi a prodotti DOP e IGP, di cui all'art 2, lettera E, della succitata ordinanza n. 13/2013, così come successivamente modificata ed integrata, per avvenuto superamento della dotazione finanziaria disponibile;

C. di dare atto dell'impossibilità di accettazione - a far data dal 31 marzo 2013 - di domande di contributo per scorte e beni mobili strumentali presentate da parte di imprese casearie in forza dell'avvenuto decorso dei termini di cui all'art.3, lettera b), del d.l.n. 74/2012.

D. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;

E. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il Commissario delegato
Roberto Maroni